

REGOLAMENTO SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali e definizioni

1. L'Università degli Studi di Genova, di seguito indicata come "Università", nel rispetto dei propri fini istituzionali e in conformità ai principi generali del proprio Statuto, promuove e favorisce la costituzione e lo sviluppo di società finalizzate alla produzione e vendita di beni e servizi in contesti innovativi derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca, ai sensi del D.M. 26.07.2016 n. 593 e nell'ambito del Capo IX – Misure per la ricerca scientifica e tecnologica della L. 7.08.2012 n. 134.
 - a. Il presente regolamento disciplina le procedure per la costituzione e la partecipazione dell'Università, del personale universitario e di altri soggetti agli spin off universitari, nonché i rapporti tra Università e spin off.
 - b. Nel testo del presente regolamento la locuzione "personale universitario" designa i soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del D.M. 26.07.2016 n. 593: professori e ricercatori universitari, dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca. La locuzione "personale docente" designa i soggetti di cui all'art. 5 dello Statuto di Ateneo. Il termine "Commissione" indica la Commissione Ricerca e Trasferimento Tecnologico, di cui all'art. 2.
 - c. Si definiscono "Spin off universitari" le società aventi le finalità sopra specificate e costituite su iniziativa del personale universitario di cui al precedente punto b, o che prevedono il coinvolgimento dell'Università nella composizione del capitale sociale, o quello del personale universitario, sia in termini di partecipazione al capitale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, mettendo a disposizione il know how e le competenze generati nel contesto della ricerca accademica.

2. Gli scopi delle attività svolte dalle società di cui al comma 1 devono comunque essere riconducibili ad uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a. utilizzazione industriale dei risultati della ricerca per le attività di cui all'art. 60 comma 4 lettera f) della L. 7.08.2012 n. 134;
 - b. favorire il contatto tra le strutture di ricerca dell'Università, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e di diffondere nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali;
 - c. promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nei giovani laureati, favorendo nuove attività di impresa originate da attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le strutture di ricerca accademiche.

3. Il supporto alle iniziative di spin off viene favorito dall'Università attraverso le seguenti azioni:
- a. attuazione di iniziative di sostegno a favore degli spin off, in accordo con i soggetti interessati presenti sul territorio;
 - b. rappresentazione al personale dell'Università, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca delle opportunità offerte dalla creazione di spin off;
 - c. sostegno per la formazione di potenziali fondatori di impresa attraverso cicli di seminari, workshop mirati, incontri con imprenditori e potenziali finanziatori;
 - d. predisposizione di percorsi intesi ad agevolare la partecipazione del personale dipendente alle società spin off.

Art. 2 – Compiti di gestione e verifica delle attività in materia di spin off

1. La Commissione Ricerca e Trasferimento Tecnologico, nominata con decreto rettorale, è costituita da:
 - a. il Prorettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico, con compiti di coordinatore;
 - b. ventidue docenti, uno per Dipartimento, individuati dal Rettore, sentito il relativo Direttore di Dipartimento;
 - c. un docente, con funzione di vice coordinatore, che svolge le funzioni di coordinamento del Prorettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico in caso di sua assenza o impedimento.
2. La Commissione svolge i seguenti compiti di gestione e verifica:
 - a. coordina le attività di promozione, informazione e monitoraggio dell'Università in materia di spin off;
 - b. verifica per ogni proposta di spin off universitario l'assenza di un possibile conflitto di interesse, inteso come situazione in cui il personale universitario e tecnico amministrativo, che partecipa in qualità di socio allo spin off, possa assumere comportamenti o decisioni che producano pregiudizio agli interessi o all'immagine dell'Università;
 - c. verifica la rispondenza delle proposte di spin off alle norme di legge e del presente regolamento;
 - d. fornisce agli Organi di Governo dell'Università:
 - parere in merito all'adeguatezza della proposta di costituzione di uno spin off universitario e dell'annessa documentazione, in relazione alla possibilità di realizzare in tempi adeguati un'autonoma iniziativa imprenditoriale secondo la procedura indicata all'art. 7, con particolare riguardo alle prospettive di mercato e alla capacità di reperire i necessari finanziamenti pubblici o privati;
 - parere sul riconoscimento della qualifica di spin off alle società già costituite da non più di diciotto mesi;
 - parere sull'eventuale conferma della qualità di spin off universitario alle società di cui all'art. 16, comma 2;

- parere sulle modalità e sulla misura della partecipazione dell'Università al capitale della società stessa;
 - parere sulle convenzioni tra l'Università e le società spin off;
- e. effettua una verifica annuale delle attività e dei risultati degli spin off, sulla base della quale presenta al Consiglio di Amministrazione dell'Università una relazione di monitoraggio, acquisendo a tal fine il parere delle strutture di ricerca di afferenza dei proponenti e le relazioni sul generale andamento delle attività sociali che gli spin off sono tenuti a trasmettere con cadenza annuale, dopo la chiusura del bilancio di esercizio, ed ogniqualvolta la Commissione lo richieda;
 - f. esprime parere in merito alle richieste di partecipazione dell'Università a società spin off costituite da non più di tre anni;
 - g. valuta, anche sulla base dell'esito dell'attività di monitoraggio, l'opportunità della permanenza dell'Università negli spin off universitari, provvedendo a segnalare al Consiglio di Amministrazione dell'Università ogni situazione significativa in tale prospettiva;
 - h. concorre ad assolvere ai compiti istruttori correlati alle diverse ipotesi di coinvolgimento del personale universitario rispetto agli spin off e alla rilevazione di ogni situazione controversa relativa a tali soggetti, specie di quelle di incompatibilità, raccordandosi con gli Organi accademici competenti in materia;
 - i. svolge ogni altro compito inerente agli spin off non attribuito ad altri organi da norme del presente regolamento o da altre disposizioni di legge o di Statuto.

3. I componenti restano in carica tre anni accademici.

Art. 3 – Criteri di valutazione delle proposte di spin off

1. Nella valutazione di ciascuna proposta di spin off, la Commissione – sulla base della documentazione presentata dal soggetto proponente o, comunque, da essa anche diversamente acquisita – terrà conto degli elementi di seguito indicati:
 - a. origine o sviluppo dell'idea innovativa nell'ambito della ricerca scientifica;
 - b. idea aziendale e carattere innovativo del progetto;
 - c. qualità del progetto sotto il profilo scientifico e tecnologico;
 - d. compagine sociale e capitale sociale;
 - e. ruolo dei soggetti proponenti e soci;
 - f. obbligazioni poste a carico dell'Università;
 - g. piano economico-finanziario e prospettive di rendimento (business plan);

nonché di ogni altro aspetto ritenuto utile ai fini dell'apprezzamento della validità dell'iniziativa.

TITOLO II – SPIN OFF UNIVERSITARI

Art. 4 – Costituzione di spin off universitari e riconoscimento della corrispondente qualifica

1. La costituzione di spin off universitari e il riconoscimento della qualifica di spin off alle società già costituite da non più di diciotto mesi può essere proposta dal personale universitario di cui all'art. 9, comma 2 del D.M. 26.07.2016 n. 593 e vengono deliberate dall'Università in applicazione del procedimento previsto dall'art. 7.
2. Il personale universitario è ammesso a partecipare allo spin off sia in termini di capitale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo l'impiego del know how e delle competenze generati nel contesto della ricerca accademica.

Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare al capitale sociale degli spin off

1. Oltre ai soggetti proponenti, possono partecipare al capitale sociale degli spin off:
 - a. altri docenti dell'Ateneo previo parere favorevole del Dipartimento di appartenenza;
 - b. il personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Genova;
 - c. i titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca dell'Ateneo;
 - d. gli studenti dei corsi di studio e gli specializzandi dell'Ateneo; gli assegnisti e i dottorandi di ricerca dell'Ateneo, nei limiti previsti dall'art. 13, anche nei tre anni successivi alla conclusione, rispettivamente del corso di studi, della scuola di specializzazione, dell'assegno e del dottorato di ricerca;
 - e. i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo in Ateneo da non più di tre anni;
 - f. persone fisiche, giuridiche ed enti, italiani e non, diversi da quelli indicati ai punti precedenti e interessati alla realizzazione dell'iniziativa, compatibilmente con le previsioni dello statuto sociale.

Art. 6 – Partecipazione dell'Università al capitale sociale

1. La partecipazione dell'Università nello spin off, compatibilmente con le risorse disponibili, non può essere superiore al 15% (quindici per cento) del capitale sociale della società partecipata. Eccezionalmente tali limiti potranno essere superati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università, in relazione a particolari motivi di convenienza o opportunità.
2. L'apporto dell'Università al capitale dello spin off consisterà preferibilmente nel conferimento di beni concessi in uso, ovvero, quando sia ammesso dalla legge, di prestazioni d'opera o di servizi. Il conferimento, anche parziale, di risorse finanziarie è

ammesso solo quando non sia possibile, per motivi da specificare nella proposta, fare luogo ai diversi conferimenti indicati.

3. L'onere derivante dalla partecipazione alla società attraverso il conferimento di risorse finanziarie dovrà essere deliberato dall'Organo collegiale dell'Università o del Dipartimento interessato, con relativa dichiarazione di disponibilità ad accollarsi tale onere.
4. La partecipazione dell'Università nello spin off è rappresentata da azioni o quote privilegiate nel ripianamento delle eventuali perdite derivanti dalla gestione sociale e nella ripartizione del capitale in sede di liquidazione, secondo le modalità permesse dalla vigente normativa civilistica per le diverse forme giuridiche societarie. Tale regola potrà concretamente trovare applicazione in sede di definizione dello statuto societario o in accordi parasociali ed è finalizzata a contenere il rischio finanziario derivante per l'Università quale socio in società commerciali.
5. In ogni spin off dell'Università, con apposite clausole contenute nello statuto o in accordi parasociali, deve essere in tutti i casi garantito che:
 - a. trovino applicazione le norme del presente regolamento;
 - b. l'oggetto sociale statutario sia coerente con gli ambiti di attività di ricerca della struttura di riferimento;
 - c. la società sia amministrata da un organo collegiale;
 - d. in caso di trasferimento delle azioni o quote degli altri soci sia garantito all'Università il diritto di prelazione. Lo statuto dovrà inoltre prevedere meccanismi idonei a garantire che gli aspiranti soci siano soggetti graditi agli organi sociali, qualora la prelazione non sia stata esercitata da alcuno dei soci;
 - e. sia previsto l'obbligo da parte dell'organo gestionale dello spin off di fornire una relazione semestrale sulla gestione da sottoporre alla valutazione della Commissione;
 - f. sia prevista la nomina di un rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione;
 - g. sia previsto il diritto di recesso in qualunque momento con preavviso di sei mesi nei casi di cui all'art. 16, comma 4;
 - h. sia previsto per l'Università, in attuazione dell'art. 16, comma 1, il diritto di dismettere, entro tre mesi dal termine del periodo stabilito, la propria partecipazione, con obbligo dei soci di rilevare la quota dell'Università o di trovare un acquirente terzo, attribuendo alla quota un valore pari al valore di conferimento ovvero al maggior valore legato alla valorizzazione del contributo di conoscenze, del supporto logistico e organizzativo e dell'investimento economico fornito allo spin off e alla tutela della capacità inventiva e del know how sviluppati presso l'Università, ivi incluse le prospettive della loro futura valorizzazione. Tale valore dovrà essere concordato tra le parti o, in assenza di accordo, determinato attraverso una perizia effettuata da un esperto scelto concordemente tra le parti (l'Università e gli altri soci interessati) ovvero da un collegio formato da tre esperti di cui due nominati ognuno da ciascuna delle parti ed un terzo nominato concordemente dai primi due;
 - i. sia prevista l'osservanza dell'art. 18 comma 1.

Art. 7 – Procedimento di costituzione degli spin off universitari

1. Il procedimento di costituzione degli spin off universitari o di riconoscimento della qualifica di spin off alle società già costituite da non più di diciotto mesi si articola nelle seguenti fasi:

- a. la proposta di costituzione o di riconoscimento della qualifica di spin off, sottoscritta dal personale di cui all'art. 4, comma 1 e corredata da un progetto imprenditoriale nonché da uno schema di convenzione con gli altri soggetti interessati ovvero, in caso di riconoscimento, dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, è presentata per l'approvazione al Consiglio del Dipartimento cui afferisce la maggioranza dei soggetti proponenti, ove si verifichi il caso, altrimenti al Consiglio del Dipartimento cui appartiene il soggetto primo proponente. Per i proponenti che afferiscano a Dipartimenti diversi da quello cui è rivolta la proposta occorre allegare il parere favorevole del Dipartimento di afferenza. Per i dottorandi e gli assegnisti si applica la stessa procedura autorizzatoria di cui all'art. 13.

Il progetto imprenditoriale deve contenere:

- gli obiettivi,
- il piano finanziario,
- le prospettive economiche ed il mercato di riferimento,
- la specificazione del carattere innovativo,
- l'indicazione delle qualità tecnologiche e scientifiche,
- la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off,
- le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta dell'Università,
- gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo,
- l'atto costitutivo, lo statuto e gli ulteriori eventuali contratti, redatti sottoforma di proposta in caso di spin off ancora da costituire,
- l'indicazione dei soci futuri e attuali e della ripartizione del capitale sociale,
- un elenco dei componenti degli organi sociali in carica della società spin off ovvero di quelli eventualmente proposti dal proponente, diversi da quelli che debbono essere designati dall'Università.

La delibera del Dipartimento deve essere fondata su adeguati accertamenti circa:

- la compatibilità dell'attività proposta con quelle istituzionali della struttura,
- l'interesse a sostenere lo spin off,
- l'eventuale disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi necessari,
- l'assenso, ove prescritto, a che i soggetti di cui all'art. 4 svolgano attività quale socio d'opera o collaboratore occasionale nello spin off, previa richiesta di autorizzazione all'organo competente con esposizione del prevedibile impegno orario di ciascuno nella costituenda società ed illustrazione della compatibilità con i loro doveri all'interno della struttura stessa,

- i compensi o i rimborsi richiesti per la concessione delle attrezzature e dei servizi necessari di cui al precedente punto 3, determinati in modo analitico o forfettario,
 - la proposta di convenzione con i soggetti promotori del costituendo spin off, contenente i termini dei rapporti con l'Università.
- b. In caso di approvazione la deliberazione, insieme alla proposta e agli altri allegati, viene trasmessa all'Ufficio competente della Direzione Generale, che provvede ad inoltrarla alla Commissione di cui all'art. 2, ai fini della verifica dell'adeguatezza della proposta.
 - c. La Commissione, se necessario, potrà chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione presentata con quanto essa reputi utile alla migliore valutazione del progetto.
 - d. La Commissione, esaminata la documentazione, per ciascuna proposta di spin off, ovvero di riconoscimento della qualifica di spin off alle società già costituite da non più di diciotto mesi, formula i pareri di cui all'art. 2, comma 2, lettera d. e li trasmette al Rettore tempestivamente.
 - e. Il Rettore sottopone la proposta, corredata di tutte le deliberazioni e tutti gli allegati, al Senato Accademico competente a rilasciare il prescritto parere; ove quest'ultimo sia favorevole gli atti, vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione.
 - f. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli atti pervenuti, delibera a maggioranza assoluta dei componenti se approvare la costituzione dello spin off ovvero il riconoscimento della qualifica di spin off alla società già costituita da non più di diciotto mesi. La deliberazione, ove richiesto, decide anche sull'eventuale concessione di spazi ad uso esclusivo dello spin off.
 - g. Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre in merito all'eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale dello spin off, determinandone le modalità e la misura e vagliando l'idoneità delle clausole statutarie atte a garantire l'interesse dell'Università alla corretta gestione degli spin off. In questo caso, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione contiene l'incarico espresso al Rettore di sottoscrivere gli atti necessari alla sua attuazione.
2. In applicazione dei principi previsti dal Codice Etico dell'Università, i soggetti proponenti non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione della società spin off.

Art. 8 – Adempimenti successivi alla costituzione dello spin off o al riconoscimento della relativa qualifica a società preesistenti

1. Al termine di ogni esercizio, la società spin off è tenuta a trasmettere all'Università copia dei bilanci, corredata dalla relazione sulla gestione e da una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dalla relazione del collegio sindacale o dell'eventuale organo di revisione legale dei conti.
2. La Commissione verificherà annualmente la permanenza delle condizioni previste per il riconoscimento dello spin off universitario, valutando, tra l'altro:

- a. la persistenza della compatibilità dell'oggetto sociale, anche a seguito di eventuali modifiche, con le finalità istituzionali dell'Ateneo;
- b. l'evidenza di attività pertinenti alla ricerca;
- c. l'assenza di conflitti di interesse e di attività in concorrenza con l'attività didattica istituzionale, di ricerca e consulenza e per conto terzi svolta dall'Università, anche su segnalazione dei Dipartimenti coinvolti;
- d. la presenza tra i soci dello spin off di almeno uno dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del D.M. 26.07.2016 n. 593.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

Art. 9 – Personale docente a tempo pieno

1. I docenti proponenti l'attivazione degli spin off universitari dovranno impegnarsi ad acquisire una partecipazione individuale non inferiore al 5% al capitale delle relative società e dovranno impegnarsi a non cedere, per un periodo minimo di 2 anni dalla costituzione dello spin off, la loro partecipazione azionaria o le loro quote.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i docenti componenti delle Commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i componenti del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere o mantenere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off universitari. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off, del quale non sia socio o proponente.
3. Il personale docente a tempo pieno che intende svolgere attività retribuita a favore di uno spin off universitario, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione allo svolgimento di tale attività.
4. Il personale docente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off universitario deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici comunque ottenuti dalla società.
Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente di vantaggi, diretti o indiretti, tali da fargli conseguire una posizione privilegiata rispetto agli altri soci.
5. Il personale docente a tempo pieno può svolgere le attività di cui al presente articolo a condizione che lo svolgimento delle stesse non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Il Direttore del Dipartimento di afferenza vigila sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, segnalando al Rettore eventuali situazioni di incompatibilità. Qualora la compatibilità venga meno, il docente socio o non socio, a meno che non opti per il tempo definito, deve immediatamente comunicarlo

all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione societaria.

6. E' fatto divieto al personale docente che partecipa allo spin off di svolgere attività in concorrenza con quella di didattica e ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.
7. Il personale docente a tempo pieno che partecipa in qualità di socio a uno spin off universitario può essere nominato componente del consiglio di amministrazione dello spin off. Il personale docente a tempo pieno non socio, previa designazione, può partecipare agli organi di governo della società quale rappresentante dell'Università.
Il personale docente a tempo pieno può assumere la carica di Amministratore Delegato e/o Presidente operativo ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, L. 30/12/2010 n. 240 e dal D.M. 10/08/2011 n. 168.
8. In ogni caso i docenti in servizio non possono essere autorizzati a costituire spin off universitari, oppure assumere cariche o mantenere responsabilità formali nella loro gestione, quando rivestano specifici ruoli all'interno dell'Ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell'attività di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.

Art. 10 - Personale docente a tempo definito

1. Il personale docente a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per svolgere le attività di cui all'art. 9 del presente regolamento, a condizione che lo svolgimento di dette attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali e non si configuri alcuna situazione di concorrenza o conflitto di interesse con l'Università.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 8, il personale docente a tempo definito può assumere la carica di Amministratore Delegato e/o Presidente operativo ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, L. 30/12/2010 n. 240 e dal D.M. 10/08/2011 n. 168.

Art. 11 - Personale tecnico amministrativo

1. Il personale tecnico amministrativo partecipante ad uno spin off universitario dovrà impegnarsi ad acquisire una partecipazione individuale non inferiore al 5% del capitale delle relative società e dovrà impegnarsi a non cedere, per un periodo minimo di 2 anni dalla costituzione dello spin off, la propria partecipazione azionaria o le proprie quote.

2. E' fatto divieto al personale tecnico amministrativo che partecipa allo spin off di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.
3. Il personale tecnico amministrativo può svolgere a favore dello spin off attività retribuita di natura occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2011 e ss. mm. ii., sentito il responsabile della struttura di appartenenza, ferma restando la possibilità di richiedere il collocamento a tempo parziale con percentuale non superiore al 50%.
4. Il personale tecnico amministrativo può essere altresì nominato componente del consiglio di amministrazione dello spin off a seguito di nomina assembleare, previa autorizzazione del Direttore Generale, purché ciò non interferisca con il puntuale svolgimento dell'attività lavorativa a favore dell'Università, secondo quanto verificato con cadenza annuale dalla Commissione, tenuto conto degli elementi forniti dal responsabile della struttura di appartenenza. A tal fine, il dipendente deve comunicare all'Università la proposta della propria nomina nel consiglio di amministrazione dello spin off.

Art. 12 - Compensi al personale docente e tecnico amministrativo

1. Al termine di ciascun esercizio, ottemperando agli obblighi legislativi vigenti, la società spin off è tenuta a comunicare all'Università i compensi corrisposti al personale strutturato che abbia svolto per essa attività retribuita.
2. Sulla base delle dichiarazioni effettuate ai sensi del precedente comma, la società spin off è tenuta a versare all'Università una quota pari al 10% del compenso lordo corrisposto al personale strutturato quale corrispettivo per la prestazione lavorativa svolta, decurtata dal compenso stesso. L'importo di tale quota sarà suddiviso in parti uguali tra la struttura di appartenenza e la Direzione Generale. La quota della Direzione Generale andrà a costituire un apposito fondo e reinvestito in attività per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, comprese future partecipazioni a società spin off.

Art. 13 - Assegnisti di ricerca e dottorandi

1. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere attività in favore degli spin off, purché non si configuri un rapporto di lavoro subordinato, compatibilmente con le attività loro assegnate e previa autorizzazione, rispettivamente del Direttore del Dipartimento, sentito il responsabile scientifico, o del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO IV – RAPPORTO TRA UNIVERSITA' E SPIN OFF

Art. 14 – Rapporti tra Università e spin off

1. I rapporti tra l'Università e ciascuno spin off universitario sono regolati da apposite convenzioni, che disciplinano l'utilizzo di spazi, attrezzature, personale, diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Art. 15 – Servizi agli spin off

1. A favore degli spin off universitari possono essere messi a disposizione i seguenti servizi, a condizioni da stabilire di volta in volta tra le parti e nell'ambito delle attività programmate dall'Ateneo:
 - a. attività di formazione mirata sull'attività imprenditoriale e di trasferimento tecnologico,
 - b. attività di promozione e presentazione attraverso canali ufficiali dell'Università e possibilità di partecipazione ad eventi istituzionali,
 - c. divulgazione e promozione attraverso il sito web di Ateneo,
 - d. partecipazione ad un evento annuale organizzato dall'Università con l'obiettivo specifico di promozione delle proprie società spin off,
 - e. possibilità di promozione attraverso messaggi pubblicitari radiofonici e televisivi,
 - f. inserimento nelle reti tematiche gestite da Confindustria e Camera di Commercio in virtù delle convenzioni in atto con l'Università,
 - g. agevolazioni nell'utilizzo delle attrezzature del Dipartimento di afferenza attraverso la stipula di accordi ad hoc,
 - h. possibilità di partecipazione congiunta con il Dipartimento di afferenza a progetti nazionali, europei ed internazionali che prevedano il coinvolgimento di PMI,
 - i. servizio di incubazione in sedi individuate presso i Dipartimenti e/o presso i Poli decentrati,
 - j. possibilità di usufruire di eventuali condizioni agevolate di tipo finanziario-contabile concordate dall'Università con studi di commercialisti,
 - k. possibilità di usufruire di eventuali condizioni agevolate di tipo finanziario-contabile da parte dell'istituto cassiere dell'Università,
 - l. possibilità di usufruire di eventuali condizioni agevolate concordate dall'Università con gli studi di consulenza in proprietà industriale per il deposito di domande brevettuali.

Art. 16 – Durata del rapporto tra Università e spin off

1. Sia la partecipazione dell'Università al capitale delle società spin off, sia la permanenza degli spin off all'interno delle strutture dell'Università stessa, sono deliberate per un termine non eccedente i 3 anni e sono comunque subordinate al permanere delle condizioni che le hanno rese inizialmente ammissibili.

2. Alla scadenza del primo periodo di riconoscimento, a seguito di richiesta del Legale rappresentante della società spin off, la Commissione effettua un controllo formale di verifica del rispetto di quanto dichiarato all'atto della richiesta di riconoscimento e dell'efficacia operativa dello spin off e può proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Università di confermare alla società la qualità di spin off, per un ulteriore periodo determinato non superiore a tre anni.
3. Alla scadenza del secondo periodo di riconoscimento, a seguito di richiesta del Legale rappresentante della società spin off, la Commissione effettua un controllo formale di verifica dei seguenti elementi:

- crescita del fatturato quale indicatore della crescente efficacia operativa dello spin off,
- crescita dell'efficienza operativa dello spin off misurata in termini di return on sales (ROS) ovvero di margine operativo lordo (EBITDA),
- accrescimento delle capacità dello spin off di attrarre e generare autonomamente risorse finanziarie,
- capacità dello spin off di erogare borse di dottorato e/o assegni di ricerca per l'Ateneo,
- capacità di assumere laureati e/o dottori di ricerca dell'Ateneo,
- positivi ritorni da progetti regionali, nazionali e internazionali ottenuti dallo spin off

e può proporre al Consiglio di Amministrazione di confermare alla società la qualità di spin off, per un ulteriore periodo determinato non superiore a tre anni.

4. Qualora, sulla base di informative rese dalla Commissione, o sulla base di altri elementi diversamente acquisiti, risultino mutati i presupposti che hanno permesso la partecipazione allo spin off, o risulti che l'attività di consulenza e ricerca per conto terzi dell'Università sia stata compromessa da attività di concorrenza e/o conflitto di interesse da parte della società spin off, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'anticipata cessazione del rapporto con lo spin off o l'uscita dello spin off dalle strutture universitarie, stabilendone condizioni e termini.

Art. 17 - Utilizzo della denominazione e del marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Genova"

1. Agli spin off universitari è concessa la facoltà di utilizzare la denominazione e il marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Genova", sulla base di un apposito contratto di licenza che deve essere sottoscritto con l'Università. E' esclusa l'utilizzazione dello stemma araldico dell'Università quale emblema grafico e insegna dello spin off o di parte di essi.
2. Il contratto di licenza deve prevedere, tra l'altro, che lo spin off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo della denominazione e del marchio, nonché definire presupposti e condizioni di anticipata risoluzione o di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

Art. 18 – Diritti di proprietà intellettuale e industriale

1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dallo spin off successivamente alla sua costituzione e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'Università allo spin off in sede di costituzione dello stesso appartiene allo spin off medesimo. Il relativo utilizzo sarà disciplinato da apposita convenzione tra l'Università e la società spin off.

Art. 19 – Fondo spin off

1. Per le attività previste dal presente regolamento è istituito il Fondo spin off dell'Università.
2. Su tale Fondo graveranno tutti gli oneri correlati alla gestione amministrativa complessiva del sistema universitario degli spin off.
3. Su tale Fondo verrà altresì accantonato annualmente l'eventuale utile percepito dall'Università al termine di ciascun esercizio e la quota del 5% sui corrispettivi lordi percepiti dal personale strutturato che svolge attività lavorativa retribuita nello spin off, di cui all'art. 12 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 20 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si osservano le vigenti norme in materia di spin off.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato nell'albo web dell'Ateneo, nonché nel relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nell'albo.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il "Regolamento spin off dell'Università degli Studi di Genova", emanato con D.R. 22.05.2012 n. 158, è abrogato.